

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Legge 23/12/1996, n. 662 - Legge 7/8/1997, n. 266 – D.M 31/5/99, n. 248

Oggetto e finalità	favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di garanzia
Soggetti beneficiari	<ul style="list-style-type: none">piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18.9.97, pubblicato nella G.U. n. 229 dell'1.10.97);consorzi e società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91., n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge. <p>I soggetti beneficiari devono risultare economicamente e finanziariamente sani e non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane.</p>
Tipologia della garanzia	<ul style="list-style-type: none"><u>garanzia diretta</u>: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari e S.F.I.S.);<u>controgaranzia</u>: garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e di altri fondi di garanzia;<u>cogaranzia</u>: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero al FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti).
Soggetti richiedenti	<ul style="list-style-type: none">possono richiedere la garanzia diretta:<ul style="list-style-type: none">- <u>banche</u> iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;- <u>intermediari finanziari</u> iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;- <u>S.F.I.S.</u> (società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo) iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91, n. 317;possono richiedere la controgaranzia e la cogaranzia:<ul style="list-style-type: none">- <u>consorzi di garanzia collettiva fidi</u> (confidi) di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;- <u>altri fondi di garanzia</u>, gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385.



Caratteristiche delle operazioni ammissibili

- a) finanziamenti a medio-lungo termine: finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a fronte di *investimenti**;
- b) prestiti partecipativi: finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata, concessi a fronte di *investimenti**;
- c) partecipazioni: partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di piccole e medie imprese, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa;
- d) "altre operazioni": nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis" **sono ammissibili all'intervento del Fondo tutte le altre operazioni finanziarie** (compresi i crediti a breve e le operazioni di consolidamento)

**investimenti: investimenti materiali ed immateriali, non di mera sostituzione, da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore (principio della necessità dell'aiuto)*

Non sono ammissibili all'intervento le operazioni relative a soggetti beneficiari appartenenti ai settori della siderurgia, dell'industria carboniera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, dei trasporti.



Settori sottoposti a particolari limitazioni	<ul style="list-style-type: none"> • le operazioni relative a soggetti beneficiari operanti nel settore della “fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori” sono ammissibili all’intervento del Fondo nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti “de minimis”; • nel caso di soggetti beneficiari operanti nei settori della “trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli” non sono ammissibili all’intervento del Fondo le “altre operazioni”; • le operazioni relative a soggetti beneficiari operanti in alcuni settori della “trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli” sono sottoposte a particolari limitazioni, in termini di investimenti ammissibili.
Cumulabilità	<ul style="list-style-type: none"> • la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure massime previste per il Fondo; • la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dall’Unione Europea. • Facoltà di scelta del regime “de minimis” anche in presenza di agevolazioni quali l. 215/92, l.488/92, Patti territoriali e Contratti d’area <p>La garanzia diretta e la controgaranzia di finanziamenti a medio-lungo termine, prestiti partecipativi e partecipazioni relativi a soggetti beneficiari ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all’art. 92.3.a) e 92.3.c) del Trattato CE, sono cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto oltre i limiti di intensità agevolativa massima fissata dall’Unione europea per le piccole e medie imprese ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe di cui all’art. 92.3.a) e 92.3.c) del Trattato CE, a condizione che il soggetto beneficiario partecipi al finanziamento dell’investimento ammissibile con un apporto pari – al netto di qualsiasi aiuto – al 25% almeno dell’ammontare dell’investimento stesso.</p>
Controgaranzia FEI	<p>I finanziamenti ammessi all’intervento del Fondo e che rispettano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono relativi ad imprese con un numero di dipendenti non superiore a 100; - hanno durata pari o superiore a tre anni; - sono finalizzati alla copertura di investimenti materiali e immateriali e/o all’assunzione di nuovi dipendenti, oppure relativi ad imprese operative da non oltre 12 mesi <p>beneficiano della <u>controgaranzia del Fondo Europeo per gli Investimenti concessa nell’ambito dell’iniziativa “Crescita e Occupazione” della Commissione Europea.</u></p>
Riferimenti normativi	<ul style="list-style-type: none"> - Legge 23.12.96, n. 662, art. 2, comma 100, lettera a); - Legge 7.8.97, n. 266, art. 15; - Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 248 del 31.5.99 e successive modificazioni.